

Regione Piemonte - Provincia di Torino

Comune di Reano

*Variante parziale n.1 al PRGC. Studio di
compatibilità con il vigente Piano di
Classificazione Acustica*

Progetto preliminare - relazione tecnica



Studio MRG di Gamarra ing. Marco

Via Borgaro 103 – 10149 Torino [I]

+39 011 5692863

+39 011 5692731

info@studiomrg.it

Torino, 03/12/2015

Ing. Marco Gamarra

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1 La normativa a livello nazionale.....	3
2.1.1 <i>Competenze dei comuni</i>	4
2.1.2 <i>Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti</i>	6
2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte	8
2.2.1 <i>Le linee guida regionali per la classificazione del territorio</i>	9
2.3 Note sul DPR 30/3/2004 n.142	10
3. ANALISI ACUSTICA DEGLI ELEMENTI DI VARIAZIONE PREVISTI	13
3.1 Area residenziale di nuovo impianto R16	13
3.2 Area residenziale di nuovo impianto R7	15
3.3 Area per servizi di interesse collettivo SC3	15
3.4 Ridelimitazione area residenziale R15	15
3.5 Traslazione area R24.....	15
3.6 Inserimento di area di completamento R29 in ambito residenziale.....	16
4. CONCLUSIONI.....	16

1. PREMESSA

La relazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica si inserisce nell'ambito della redazione della variante parziale n.1 al PRGC vigente. Essa intende valutare le possibili conseguenze delle modificazioni dell'assetto del territorio e delle destinazioni d'uso del medesimo in termini di possibili future criticità dal punto di vista del rumore e dell'inquinamento acustico.

Allo stato attuale il Comune di Reano è dotato di una classificazione acustica del territorio. Obiettivo della presente relazione è quello di valutare le variazioni di destinazione d'uso previste dal nuovo PRGC al fine di evitare la creazione di nuovi "accostamenti critici" tra classi non contigue di zonizzazione acustica ed escludere ulteriori elementi di criticità per la componente rumore.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale fa riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore.

2.1 La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- DPCM 01/03/91 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*. Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- Legge 26/10/95 n° 447 *"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"*. La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- Decreto Ministeriale 11/12/96 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.
- DPCM 18/09/97 *"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"*
- Decreto Ministeriale 31/10/97 *"Metodologia di misura del rumore aeroportuale"*
- DPCM 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*
- DPCM 05/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*
- DPCM 11/12/97 *"Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"*
- Decreto Ministeriale 16/03/98 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*

- D.P.R. 18/11/98 *“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*
- D.P.R. 30/3/2004 n.142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447”.*

Poiché la tollerabilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità.

2.1.1 Competenze dei comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la legge affida agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1:

“Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I”.

“Omissis”.

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

“Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- *La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)*
- *Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*
- *L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7*

“Omissis”.

Ed al citato art. 7:

- *“Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’art.2 comma 1 lettera g)” - omissis - “i comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale.” - omissis.*

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l’art. 7 al comma 3 così precisa:

3. *“In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all’adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b).*

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall’uscita della legge *“i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi”*.

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l’art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

 *“Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”*

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all’art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

5. *“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:*
 - a) *delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
 - b) *della disciplina stabilita all’art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;*
 - c) *della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6 - competenze dei comuni -;*
 - d) *della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. *“Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
- c) discoteche*
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
- e) impianti sportivi e ricreativi;*
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. *“E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*

- a) scuole ed asili nido*
- b) ospedali*
- c) case di cura e di riposo*
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani*
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2”*

2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti

Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n°447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* definisce all’art. 1 il proprio campo di applicazione e riporta:

- 1) Il presente decreto in attuazione dell’Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di*

immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.

I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art.4 comma 1 lettera a) e dell'Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447.

Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d'uso del territorio. Essa è dunque l'elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell'inquinamento da rumore.

Tabella 1 - Richiamo della classificazione indicata nel DPCM 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio e limiti di immissione sonora	
CLASSE I Limite diurno 50 dB(A) Limite notturno 40 dB(A)	<u>Aree particolarmente protette.</u> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...
CLASSE II Limite diurno 55 dB(A) Limite notturno 45 dB(A)	<u>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Limite diurno 60 dB(A) Limite notturno 50 dB(A)	<u>Aree di tipo misto.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV Limite diurno 65 dB(A) Limite notturno 55 dB(A)	<u>Aree di intensa attività umana.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Limite diurno 70 dB(A) Limite notturno 60 dB(A)	<u>Aree prevalentemente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Limite diurno 70 dB(A) Limite notturno 70 dB(A)	<u>Aree esclusivamente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regola, all'art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono:

- 1) Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
- 2) Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
- 3) Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio in sede di variante di strumento urbanistico (PRGC).

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*
- b) *aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione*
- c) *individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto*
- d) *considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio*
- e) *attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)*
- f) *assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.*

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.2.1 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato

standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

- Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.
- Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.
- Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.
- Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

2.3 Note sul DPR 30/3/2004 n.142

Il DPR, non ancora emanato all'epoca della prima stesura della Zonizzazione Acustica di Caselle Torinese, definisce le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali ed i limiti massimi di immissione sonora per il rumore da traffico nell'ambito delle fasce stesse.

Il decreto riporta le seguenti tabelle di riferimento per le infrastrutture facendo riferimento alla classificazione del codice della strada.

Tabella 2
(Strade esistenti e assimilabili)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Figura 1: DPR 30/3/2004 n.142 - tabella di riferimento per le infrastrutture esistenti

Tabella 1
Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

- per le scuole vale il solo limite diurno

Figura 2: DPR 30/3/2004 n.142 - tabella di riferimento per le infrastrutture di nuova realizzazione

3. ANALISI ACUSTICA DEGLI ELEMENTI DI VARIAZIONE PREVISTI


Il confronto tra i documenti tecnici relativi al PRGC vigente e quello di nuova realizzazione ha permesso di evidenziare le variazioni di destinazione d'uso relative a porzioni di territorio comunale come qui di seguito specificato.

I codici identificativi delle aree sono relativi al nuovo piano regolatore.


3.1 Area residenziale di nuovo impianto R16

Il progetto urbanistico prevede per quest'area una minore densità edificatoria e la traslazione della viabilità di arroccamento urbano e di distribuzione agli insediamenti dal profilo di separazione città campagna al profilo di servizio alla zona residenziale e all'area a parco pubblico Sr15.

Gli elaborati grafici di PRGC vigente ed in progetto, come ricavati dalla documentazione prodotta dai tecnici estensori del piano, è la seguente:



Vigente



Variante 1 in progetto

Allo stato attuale l'area in oggetto risulta già classificata come appartenente alla classe acustica II (aree prevalentemente residenziali) in virtù della sua destinazione d'uso residenziale già prevista nel piano vigente.



Zonizzazione Acustica

Essa non subirà pertanto alcuna modificazione di classificazione a seguito della approvazione della variante in progetto. La modifica della viabilità – ed in particolare il suo previsto avvicinamento alle aree residenziali già esistenti rispetto alle precedenti previsioni di piano – suggerisce l'opportunità di sviluppare in sede di progetto urbanistico definitivo una valutazione previsionale d'impatto acustico al fine di

valutare le potenziali criticità acustiche derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture previste.

3.2 Area residenziale di nuovo impianto R7

Così come per l'area R16, anche la destinazione d'uso dell'area residenziale R7 non viene modificata rispetto al PRGC vigente. Essa è attualmente classificata come appartenente alla classe II (aree prevalentemente residenziali) e non si prevedono modificazioni a seguito della variante in progetto.

Si faccia riferimento al progetto urbanistico per i dettagli dell'area in oggetto.

3.3 Area per servizi di interesse collettivo SC3

In quest'area il PRGC vigente prevede la realizzazione di una struttura di Bad&Breakfast o casa vacanze. Questa destinazione d'uso è confermata e le modificazioni previste riguardano la ripermimetrazione degli spazi pubblici e delle aree a servizi per consentire la creazione di attrezzature (ad esempio piscina, etc...) funzionali alla casa vacanze.

Essa è attualmente classificata come appartenente alla classe II (aree prevalentemente residenziali) e non si prevedono modificazioni a seguito della variante in progetto.

Si faccia riferimento al progetto urbanistico per i dettagli dell'area in oggetto.

3.4 Ridelimitazione area residenziale R15

Per espressa richiesta della proprietà viene eliminata la porzione centrale dell'area in oggetto. Essa è attualmente classificata come appartenente alla classe III (aree di tipo misto) e non si prevedono modificazioni a seguito della variante in progetto.

Si faccia riferimento al progetto urbanistico per i dettagli dell'area in oggetto.

3.5 Traslazione area R24

Si tratta di un'area a destinazione d'uso residenziale di ridotte dimensioni la cui traslazione (con arretramento rispetto al ciglio stradale) consente una migioria della viabilità locale ed un più agevole accesso all'area stessa. Essa è attualmente classificata come appartenente alla classe II (aree prevalentemente residenziali) e non si prevedono modificazioni a seguito della variante in progetto.

Si faccia riferimento al progetto urbanistico per i dettagli dell'area in oggetto.

3.6 Inserimento di area di completamento R29 in ambito residenziale

In maniera analoga all'area R28 si prevede con la nuova variante parziale l'inserimento di una piccola area di completamento residenziale in una zona già a destinazione d'uso esclusivamente residenziale.

Essa è già attualmente classificata come appartenente alla classe II (aree prevalentemente residenziali) e non si prevedono modificazioni a seguito della variante in progetto.

Si faccia riferimento al progetto urbanistico per i dettagli dell'area in oggetto.

4. CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi delle indicazioni progettuali relative alla variante urbanistica parziale n.1 in progetto sul territorio comunale di Reano si evidenziano 7 aree territoriali in cui si prevedono modificazioni alle attuali destinazioni d'uso del territorio o alla viabilità locale.

Il progetto urbanistico prevede interventi di ridotta entità, sotto il profilo dell'estensione territoriale interessata ed in termini di modificazioni della destinazione d'uso del territorio. In particolare, ai fini acustici, si sottolinea che la variante prevede principalmente adattamenti di perimetro di zone normative già disciplinate dal PRGC, introduzione di piccole aree residenziali in zone già classificate come aree esclusivamente residenziali oppure aree di tipo misto e non coinvolge aree produttive.

Relativamente a queste aree di prevista modificazione non si rilevano, in questa sede e sugli elementi di valutazione disponibili, elementi di criticità acustica in termini di possibili nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di destinazione d'uso del territorio.

Le previsioni urbanistiche previste risultano pertanto compatibili con il Vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Ad integrazione della valutazione di compatibilità con il vigente Piano di Classificazione Acustica, si evidenzia dalle indicazioni progettuali che per la sola area R16, in particolare, le modificazioni prevedono lo spostamento sul lato nord dell'area di interesse della viabilità precedentemente prevista lungo il lato sud dell'area medesima. Questa previsione determina un avvicinamento della sorgente sonora costituita dalla strada in progetto ad edifici residenziali esistenti rispetto alle precedenti previsioni di Piano. In sede di progetto della variante sarà pertanto prodotta una valutazione previsionale d'impatto acustico atta a quantificare – a livello di calcolo previsionale – le immissioni sonore dell'infrastruttura verso i ricettori esistenti ed in progetto. Eventuali interventi di mitigazione delle emissioni sonore, qualora risultassero necessari, saranno proposti ed integrati nelle prescrizioni di PRGC per l'attuazione dell'intervento. Per questo si veda la relazione tecnica dello studio previsionale d'impatto acustico realizzata in sede preliminare a corredo della presente documentazione.

Torino, 03/12/2015

Ing. Marco Gamarra.

